

**COMUNE DI GIOVINAZZO**

PROVINCIA DI BARI

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** *Annullamento della deliberazione n. 38 del 12.04.2011 recante «Servizi di igiene urbana e complementari - Cessione contratto del 6 agosto 2010 n. 2532 rep. da parte di InnovAmbiente Puglia s.r.l. alla Daneco Impianti s.r.l.: determinazioni».*

L'anno duemiladodici il giorno uno del mese di marzo con inizio alle ore 18,00  
nell'Ufficio Comunale di GIOVINAZZO.

Previo invito, si é riunita la Giunta Municipale composta dalle seguenti persone:

Inviata alla Regione

il \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_

			Presenti	Assenti
<b>NATALICCHIO</b>	Antonio	Sindaco	sì	
<b>TEMPESTA</b>	Pasquale	Vice Sindaco	sì	
<b>BRANCATO</b>	Andrea	Assessore	sì	
<b>STUFANO</b>	Cosmo Damiano	"	sì	
<b>GIANGREGORIO</b>	Nicola	"		sì

Presiede il Prof. Antonio Natalicchio – SINDACO -

Assiste il Segretario Generale Dott. Vito PALMIERI.

**LA GIUNTA**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica non avendo l'atto rilevanza contabile, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione (All. A) predisposta a cura Settore *Urbanistica e ambiente* di questo Ente, recante: " *Annullamento della deliberazione n. 38 del 12.04.2011 recante «Servizi di igiene urbana e complementari - Cessione contratto del 6 agosto 2010 n. 2532 rep. da parte di InnovAmbiente Puglia s.r.l. alla Daneco Impianti s.r.l.: determinazioni»*;

**Richiamato** l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuto nella specie sussistere la competenza della Giunta, in ragione della pregressa attività provvedimentale ed in considerazione della discrezionalità generale esercitata che esorbita le competenze dirigenziali;

### **Dato atto:**

- che dall'adozione del presente atto deliberativo non derivano oneri a carico del bilancio comunale;
- che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, co.1, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sì come riportato sul frontespizio, non avendo l'atto rilevanza contabile;

**CON VOTI UNANIMI**, legalmente resi,

## DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione che si allega al presente atto (All. A) predisposta a cura Settore *Urbanistica e ambiente* di questo Ente, recante: "*Annullamento della deliberazione n. 38 del 12.04.2011 recante «Servizi di igiene urbana e complementari - Cessione contratto del 6 agosto 2010 n. 2532 rep. da parte di InnovAmbiente Puglia s.r.l. alla Daneco Impianti s.r.l.: determinazioni»*";
- di prendere atto della circostanza che il 30.12.2011, con propria ordinanza n. 66, il sindaco ha disposto la prosecuzione del servizio di igiene urbana in via provvisoria, con decorrenza dal 30.11.2011, allo stesso appaltatore *Daneco Impianti s.r.l.*;
- di trasmettere il presente atto deliberativo al competente dirigente del Settore *Urbanistica e ambiente* comunale per le valutazioni di merito e per i successivi provvedimenti;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del TUEL n. 267/2000.



# COMUNE DI GIOVINAZZO

## SETTORE TECNICO COMUNALE

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Oggetto:** *Annullamento della deliberazione n. 38 del 12.04.2011 recante «Servizi di igiene urbana e complementari - Cessione contratto del 6 agosto 2010 n. 2532 rep. da parte di InnovAmbiente Puglia s.r.l. alla Daneco Impianti s.r.l.: determinazioni».*

**VISTA** la seguente proposta di deliberazione predisposta a cura del 3° Settore di questo Ente:

**Premesso che:**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 29.04.2009, recante «*Gestione dei servizi di igiene urbana e complementari: rinnovo del rapporto contrattuale con InnovAmbiente Puglia s.r.l.: atto di indirizzo*», si è statuito:
  1. di ritenere ammissibile il rinnovo del rapporto contrattuale per la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti dal Comune di Giovinazzo, nonché tutte le attività di igiene urbana connesse, con la società *InnovAmbiente Puglia s.r.l.* già affidataria il servizio di igiene urbana per questo stesso Comune, in virtù di contratto d'appalto n. 1568 rep. del 01.10.2003, registrato al n. 4118/1A in data 14.10.2003;
  2. di stabilire il suddetto rinnovo sino al 31.12.2011, con possibilità di differire il suddetto termine contrattuale al 31.12.2012 e comunque sino all'affidamento dei servizi a gestore unitario da parte del Consorzio ATO Rifiuti BA/2, salvo modificazioni del quadro normativo legittimante: l'art. 204 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 prevede che i soggetti che esercitano il servizio di gestione dei rifiuti urbani "...continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito";
  3. di approvare la Relazione del 15.04.2009 per il potenziamento dei servizi igiene urbana e complementari, predisposta dal Settore 3° comunale, dandosi atto che per il relativo finanziamento il Comune intendeva utilizzare i crediti maturati sino al 31.12.2008 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., proventi da canone giusta convenzione con la *Daneco Impianti s.r.l.* concessionaria del Comune di Giovinazzo del servizio di trattamento e smaltimento RSU;
- giusta contratto d'appalto n. rep. 2532, sottoscritto in data 06.08.2010 e registrato al n. 1048/1A il 11.08.2010, l'Amministrazione comunale ha affidato alla società *InnovAmbiente Puglia s.r.l.*, la ripetizione di servizi di igiene urbana e complementari in argomento;
- nel corso della efficacia del suddetto contratto, con comunicazione del 07.04.2011, versata al protocollo generale dell'Ente al n. 007859, la *InnovAmbiente Puglia s.r.l.* ha comunicato il proprio intendimento alla cessione del contratto di servizio svolto in questo Comune;
- con la predetta comunicazione la *InnovAmbiente* ha trasmesso scrittura privata attinente detta cessione di contratto con previsione di efficacia dal 14.04.2011, *sub condizione* dell'espressione di assenso da parte di questa Amministrazione come previsto all'art. 10 del ridetto contratto;

- la società acquirente è la *Daneco Impianti* s.r.l., concessionaria del Comune di Giovinazzo del servizio di trattamento e smaltimento RSU mediante la realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento meccanico biologico e discarica transitoria (VI lotto) a servizio dei comuni del bacino BA/2 con convenzione 26.9.2003 - n. di rep. 60387 - per dott. Maria Teresa Guerra notaio in Andria, nonché dell'impianto complesso a regime e discarica di servizio (V lotto) giusto contratto del 30.12.2008 - n. 2313 di repertorio - per dott. Vito Palmieri, segretario generale in Giovinazzo;
- con propria deliberazione n. 38 del 12.04.2011 l'Amministrazione comunale, positivamente valutando l'iniziativa della società *Daneco Impianti* volta alla integrazione del ciclo dei rifiuti sul territorio del Comune di Giovinazzo, ha ritenuto ammissibile la cessione del rapporto contrattuale in argomento, come di fatto l'accettava come effettuata da *InnovAmbiente Puglia* s.r.l. nei confronti di *Daneco Impianti* s.r.l.;
- per l'effetto, riscontrato positivamente da parte degli uffici comunali il possesso in capo a *Daneco Impianti* dei requisiti soggettivi per lo svolgimento del servizio ex art. 116 e 118 T.U. 163/2006 è stato stipulato con *Daneco Impianti* s.r.l. un contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana giusta atto pubblico del 14.06.2011 n. 2556 rep., registrato al n. 1626/1A in data 29.06.2011 (con effetto dal 14.4.2011 al 31.12.2012);

**Dato atto che:**

- *medio tempore*, con atto notificato in data 11.02.2011, la *Banca Popolare Pugliese* soc. coop.p.a. a r.l. provvedeva ad assoggettare a pignoramento presso il Comune di Giovinazzo crediti maturati nei confronti dello stesso Ente da parte della società debitrice *InnovAmbiente Puglia* s.r.l. ed aventi titolo nel contratto di appalto n. 2532 rep. del 06.08.2010;
- con ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia notificato in data 30.11.2011 la stessa *Banca Popolare Pugliese* ha impugnato la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 12.04.2011 recante cessione del contratto intervenuto fra il Comune di Giovinazzo e la società *InnovAmbiente Puglia* il 06.08.2010, deducendo a sostegno dell'invocato provvedimento di annullamento la circostanza che la cessione operata in favore della società *Daneco Impianti* sarebbe avvenuta in costanza di pignoramento eseguito ad impulso della *Banca Popolare Pugliese*;
- il TAR Puglia, con ordinanza n. 873/2011 del 10.11.2011 accoglieva l'istanza cautelare proposta dall'istituto bancario ricorrente e per l'effetto sospendeva l'efficacia della delibera di G.C. n. 38/2011;
- il sindaco *pro tempore*, ha emanato ordinanza contingibile e urgente n. 66 del 30.12.2011 con effetto dal 30.11.2011 per fronteggiare l'intervenuta inefficacia della delibera di G.C. n. 38/2011 e, conseguentemente, del contratto n. 2556/2011 rep. stipulato con *Daneco Impianti* s.r.l.; a garanzia della continuità del servizio di igiene urbana, ne ha disposto la prosecuzione in via provvisoria allo stesso appaltatore *Daneco Impianti*;

**Viste** le motivazioni sottese alla suddetta ordinanza cautelare e la presumibile fondatezza dei motivi di gravame del ricorso a firma della *Banca Popolare Pugliese*, sub 1 ad oggetto «Violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e l. 142/90 art. 51 co. 2 e 3. Carezza di potere. Incompetenza ed abuso di potere. Difetto di motivazione» e sub 2 ad oggetto «Violazione e falsa applicazione art. 3 l.n. 241/90. Eccesso di potere. Sviamento. Difetto e carezza di motivazione. Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione art. 49 T.U. l.n. 267/00»; e ritenute condivisibili;

**Ritenuto** di dover porre nel nulla ai sensi dell'art. 21nonies della L. 241/1990 e s.m.i. la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 12.04.2011, recante «Servizi di igiene urbana e complementari - Cessione contratto del 6 agosto 2010 n. 2532 rep. da parte di alla *Daneco Impianti* s.r.l.: determinazioni», prendendo atto:


- che si è provveduto ad avviare il relativo procedimento dandone notizia ai soggetti interessati con nota del dirigente del Settore *Urbanistica e ambiente* comunale, prot. 1464 del 20.01.2012;
- che in data 10.02.2012 la *InnovAmbiente Puglia* s.r.l. ha versato proprie memorie al protocollo generale del Comune, al n. 3728 del 16.02.2012;

**Tutto ciò premesso, richiamato** l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

## DELIBERA

- di approvare le considerazioni svolte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di ritenere inconferente il contenuto della nota di *InnovAmbiente Puglia* s.r.l. versata al prot. n. 3728 del 16.02.2012 nel procedimento di annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 12.04.2011, recante «*Servizi di igiene urbana e complementari - Cessione contratto del 6 agosto 2010 n. 2532 rep. da parte di InnovAmbiente Puglia s.r.l. alla Daneco Impianti s.r.l.: determinazioni*», giacché solo finalizzato alla richiesta di differimento della conclusione dello stesso procedimento avviato;
- di prendere atto che gli altri soggetti interessati al procedimento - *Daneco Impianti* s.r.l. e *Banca Popolare Pugliese* soc. coop.p.a. a r.l. - hanno ritenuto di non partecipare allo stesso;
- di annullare ai sensi dell'art. 21<sup>nonies</sup> della L. 241/1990 e s.m.i. la ridetta deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 12.04.2011.

23/4/2012  
f.to: arch. Vincenzo Turturro



## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione sopra riportata;

**Richiamato** l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuto nella specie sussistere la competenza della Giunta, in ragione della pregressa attività provvedimentale ed in considerazione della discrezionalità generale esercitata che esorbita le competenze dirigenziali;

### Dato atto:

- che dall'adozione del presente atto deliberativo non derivano oneri a carico del bilancio comunale;
- che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, co.1, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sì come riportato sul frontespizio, non avendo l'atto rilevanza contabile;

**CON VOTI UNANIMI**, legalmente resi,

## DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, predisposta a cura Settore *Urbanistica e ambiente* di questo Ente.
- di prendere atto della circostanza che il 30.12.2011, con propria ordinanza n. 65, il sindaco ha disposto la prosecuzione del servizio di igiene urbana in via provvisoria, con decorrenza dal 30.11.2011, allo stesso appaltatore *Daneco Impianti s.r.l.*;
- di trasmettere il presente atto deliberativo al competente dirigente del Settore *Urbanistica e ambiente* comunale per le valutazioni di merito e per i successivi provvedimenti;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del TUEL n. 267/2000.



Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to A. Natalicchio

f.to V. Palmieri

Prot. n. 203 del - 5 MAR. 2012

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 giorni consecutivi .

Addi 5 MAR. 2012

*Adm*

Il Segretario Generale

f.to V. Palmieri


Si attesta di aver espresso parere positivo, ai sensi dell'art. 49 D.leg.vo 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente deliberazione.

Il Dirigente il 3° Settore

f.to V. Turturro

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE



Giovinazzo, \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- é divenuta esecutiva:
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.lgs.vo 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.lgs.vo 267/2000).

Addi \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale